



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

per il Distretto del Lazio

00193 – ROMA, via Triboniano 5
prot.tribsorv.roma@giustiziacer.it

Prot. 319 DEL 13/03/2023

IL PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE

VISTA la legge del 9 agosto 2013 n.98 di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n.69 recante “*disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*”;

RAVVISATA l’opportunità di predisporre un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per lo svolgimento di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, allo scopo di selezionare, secondo i titoli stabiliti dalla legge succitata, i candidati più meritevoli;

SENTITO il parere dei Magistrati del Tribunale di Sorveglianza;

tutto quanto in narrativa premesso

D I S P O N E

- a) di indire una procedura pubblica per la formazione di una graduatoria per titoli, da utilizzare per lo svolgimento di tirocini formativi presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma;
- b) di stabilire che la procedura venga disciplinata dalla normativa di cui alla legge n.98/2013, nonché dall’avviso di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che il presente venga pubblicato: sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza, sui siti internet delle Università del Lazio.

IL PRESIDENTE F.F.
VITTORIA STEFANELLI

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA E GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE E DI VITERBO.

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per lo svolgimento di tirocini formativi presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Art.1 Requisiti per l'ammissione

Ai fini dell'ammissione alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) laurea in Giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- 2) onorabilità ex art. 42 *ter*, secondo comma, lettera g) del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;
- 3) media $\geq 27/30$ nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- 4) età anagrafica inferiore ai 30 anni.

Art.2 Titoli di preferenza

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'art.1 si accorda preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Art.3 Accesso alla stage – domanda di ammissione

Le domande di tirocinio ex art.73 d.l.69 del 2013 possono essere presentate esclusivamente on-line entro il **31 marzo 2023**, attraverso la piattaforma informatica appositamente realizzata dal Ministero della Giustizia per la gestione delle domande di tirocinio/borse di studio, raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi>

Le istruzioni per la corretta compilazione delle domande sono reperibili al seguente indirizzo:

<https://tirociniformativi.giustizia.it/manuali/Tirocini%20Formativi%20-%20Manuale%20utente%20tirocinante%201.1.pdf>

Art.4 Posti disponibili

I posti disponibili sono pari a 13, elevabili a 15 in corso di procedura.

Art.5 Contenuti dello stage

Gli ammessi assistono e coadiuvano il Magistrato nel compimento delle ordinarie attività. In particolare: hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze nonché alle camere di consiglio, salvo che il Giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'Avvocato presso il quale svolgono tirocinio.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del Magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i Magistrati dell'Ufficio e ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura. Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali o assicurativi. Il Magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione

sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'Ufficio. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del Magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Art.6 Divieti

Gli stagisti non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi alla causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Art.7 Attività incompatibili con lo stage

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il Dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato formatore.

Ai fini dell'accesso alla professione di Avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'rt.16 del d.lgs. 17 novembre 1997 n.398.

Art.8 Esito positivo dello stage

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma del D.P.R. 487/1994, nei concorsi indetti dall'Amministrazione della Giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a Giudice onorario di Tribunale e a Vice Procuratore Onorario.

Art.9 Graduatoria

Gli ammessi allo stage saranno convocati secondo l'ordine di graduatoria; gli interpellati che non rispondono alla convocazione o rifiutano l'offerta di stage senza giustificato motivo sono cancellati dalla graduatoria.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure per la formazione della graduatoria finale verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art.11 Informazioni sul procedimento

Eventuali informazioni possono essere acquisite all'Ufficio di Presidenza (tel. 0698011 246 - 299) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.

I responsabili del procedimento sono la dott.ssa Paola SCATIZZI e il sig. Vittorio BADALONE. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia.